

## STATUTO

### “V.I.D.E.S. OPLONTI Organizzazione di volontariato”



#### Art. 1 - Denominazione, sede legale e sedi operative

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, un'associazione di volontariato denominata “V.I.D.E.S. Oplonti organizzazione di volontariato”, in breve anche “V.I.D.E.S. Oplonti ODV” (successivamente indicata anche come “Associazione”).
2. L'Associazione ha sede in Torre Annunziata in Corso Vittorio Emanuele n. 18 (ingresso Via Cavour n. 22), presso l'Istituto Santa Maria Mazzarello.
3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'acronimo ODV sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### Art. 2 - Natura e finalità

1. L'Associazione “V.I.D.E.S. Oplonti” persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione è apolitica ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.
3. In particolare, l'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà e della democrazia, si prefigge tra gli scopi principali quelli di:
  - a) sviluppare particolarmente la dimensione educativa, culturale, sociale, civica nella realizzazione delle finalità dell'Associazione all'interno di un progetto unitario di uomo e di società ispirato esplicitamente al Sistema preventivo di Don Bosco ed agli apporti dell'esperienza educativa salesiana;
  - b) operare in una prospettiva di educazione permanente a favore dei bambini, delle donne e dei giovani in particolari situazioni di svantaggio anche in coordinamento con altre associazioni enti, istituzioni;
  - c) prevenire forme di disagio in ambito familiare e giovanile;
  - d) contribuire al miglioramento della qualità della vita.
4. L'associazione aderisce alle finalità di V.I.D.E.S. Nazionale, tuttavia, essa gode di piena autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale rispetto a tale associazione.

#### Art. 3 – Attività

1. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
  - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- 
- 
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In particolare, per raggiungere i fini di cui al precedente articolo l'Associazione si propone di compiere nel territorio di Torre Annunziata le seguenti attività di volontariato:

1) NELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

- a) assistenza ai minori,
- b) interventi con riferimento al disagio giovanile;
- c) campi estivi;
- d) programmi per la formazione di volontari in campo sociale;
- e) elaborazione di progetti ed organizzazione di corsi di formazione;

2) NELL'AREA CULTURALE-EDUCATIVA-SPORTIVA

- a) assistenza scolastica a favore di bambini e giovani in situazioni di marginalità;
- b) assistenza educativa a favore di bambini e giovani che si trovano in qualsiasi forma di povertà;
- c) percorsi di animazione giovanile e promozione della donna;
- d) collaborazione con altre Associazioni;
- e) realizzazione di progetti per le attività del tempo libero;
- f) attività ludico sportive.

3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività

di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### **Art. 4 - Associati**

1. Sono associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.
4. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, e di eventuali Regolamenti, che saranno approvati dalla stessa Associazione a norma di legge e del presente Statuto, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione, il cui ammontare verrà determinato ogni anno dall'organo competente.
5. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Entro 60 giorni, il Consiglio Direttivo deve comunicare, con apposito provvedimento motivato, l'eventuale comunicazione di rigetto della domanda di ammissione all'interessato. Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, in occasione della prima convocazione utile.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
8. Gli associati che non avranno presentato domanda di recesso per iscritto entro il termine del trenta settembre di ogni anno saranno da considerarsi associati anche per l'anno successivo e pertanto saranno tenuti al versamento della quota associativa annuale.
9. La qualità di associato si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto;

- nel caso di mancato versamento della quota associativa, decorsi trenta giorni dall'invito da parte del Presidente a regolarizzare la posizione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio con le parti interessate;

- per esclusione, a seguito di comportamento contrario agli scopi ed allo spirito dell'associazione, o per gravi motivi. L'esclusione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente oppure da due terzi degli associati, è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata a mezzo raccomandata all'associato escluso, con indicazione dei motivi. Avverso

il provvedimento di esclusione può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della comunicazione;

- per decesso.

10. Qualunque sia la causa di cessazione della qualità di associato, lo stesso non ha alcun diritto al rimborso delle quote.

#### **Art. 5 - Diritti, doveri degli associati**

1. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima, compreso il diritto ad esaminare i libri sociali.
3. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
4. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea degli associati.

#### **Art. 6 - Organi dell'associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea degli associati;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente ed il Vice-presidente, il Tesoriere e il Segretario;
  - il Collegio dei Probiviri;
  - l'Organo di controllo.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, con il solo diritto a percepire il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo – laddove nominato – che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

#### **Art. 7 - Assemblea e diritto di voto**

1. L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.
3. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, fino ad un massimo di tre associati. La struttura dell'Assemblea è assolutamente democratica.

#### **Art. 8 - Poteri dell'assemblea e sua convocazione**

1. L'Assemblea è convocata in Torre Annunziata, anche fuori della sede sociale, dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, a mezzo di avviso scritto spedito a ciascun associato

*Adm*

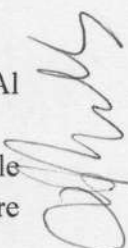
almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno, ed affisso nei locali della sede sociale nello stesso termine.

2. L'Assemblea può essere convocata anche in altre occasioni e/o a richiesta di almeno un decimo degli associati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice civile.
3. L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione, in mancanza dal vice-presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il Presidente.
4. Il Presidente dell'Assemblea chiama a fungere da segretario un membro dell'Associazione stessa e, ove occorra, nomina due scrutatori.
5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima ed eventualmente dagli scrutatori.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
9. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea generale degli associati:
  - a) approva il rendiconto della gestione ed il bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - b) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
  - c) approva i regolamenti associativi,
  - d) nomina e revoca gli organi direttivi ed i membri del Collegio dei Probiviri;
  - e) nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - g) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - i) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

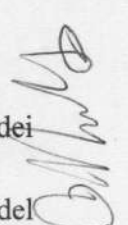
1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto di cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.
2. Al loro interno i membri del Consiglio Direttivo nominano il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo ha durata triennale ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

6/11

- 
- 
3. Si applica l'articolo 2382 del codice civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
4. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio Direttivo:
- attua gli scopi dell'Associazione;
  - è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna, e pertanto potrà compiere in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - esamina le domande degli aspiranti associati e ne delibera l'ammissione;
  - fissa la quota annuale;
  - procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea;
  - predispone i regolamenti;
  - predispone il bilancio d'esercizio;
  - documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
6. Per attività particolari il Consiglio Direttivo può istituire pro tempore apposite commissioni.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età fra i Consiglieri presenti.
8. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri; si riunisce, inoltre, in via ordinaria almeno due volte all'anno, di cui una per deliberare in ordine al rendiconto ed al bilancio, nonché per determinare l'ammontare della quota annuale.
9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre sedute consecutive, possono essere considerati decaduti dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata con raccomandata al componente decaduto, con indicazione dei motivi. Avverso la deliberazione di decadenza, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della comunicazione.
11. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto su un apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
12. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicati, tra i propri associati, dagli enti associati e non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
13. La struttura del Consiglio Direttivo è assolutamente democratica.
- 

#### **Art. 10 - Il Presidente ed il Vice-presidente**

1. Il presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i membri eletti dall'Assemblea; dura in carica un triennio e può essere rieletto.
2. Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

- 
- 
3. Rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
  4. Egli può, in caso di urgenza, assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo salva successiva ratifica alla prima riunione.
  5. In caso di urgenza e di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-presidente.

#### **Art. 11 - Il Segretario**

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza.

#### **Art. 12 - Il Tesoriere**

1. Il tesoriere si occupa precipuamente dei compiti amministrativi inerenti all'associazione, cura la gestione contabile dell'associazione e si incarica della tenuta di libri contabili.

#### **Art. 13 - Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo è nominato in via monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 14 - La revisione legale dei conti**

1. Laddove l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 15 - Libri sociali**

1. L'Associazione, oltre alla tenuta dei libri previsti per legge, terrà i seguenti libri sociali:
  - libro degli associati;
  - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;

- libro dei verbali delle assemblee;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### **Art. 16 – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

1. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio è costituito:
  - a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a) dalle quote sociali
  - b) dal ricavato all'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
  - c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 17 - Anno Sociale e Bilancio**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
2. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione ed è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
4. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
5. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

6. L'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale approva il bilancio.

#### **Art. 18 – Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea fra gli associati che non siano membri di altro organo sociale.
2. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un altro triennio.
3. Salve le norme inderogabili di legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi.
4. Il Collegio giudicherà "ex bono et aequo", senza formalità di procedura, con lodo inappellabile.

#### **Art. 19 – Le convenzioni**

1. Le convenzioni tra l'associazione e altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea e stipulate dal Presidente.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Consiglio Direttivo, nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 20 - Collaboratori di lavoro autonomo**

1. L'associazione può giovare dell'opera di collaboratori esterni per sopperire a specifiche esigenze.
2. I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori esterni sono disciplinati dalle norme di legge e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti per le organizzazioni di volontariato del Terzo settore.

#### **Art. 21 - Responsabilità ed assicurare degli aderenti**

1. L'Associazione risponde con il proprio patrimonio dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.
3. I volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### **Art. 22 – Rapporti con altri enti e soggetti**

1. L'associazione opera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle proprie finalità di solidarietà.
2. Partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà

#### **Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In

particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### Art. 24 - Regolamenti

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere adottate con regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

#### Art. 25 - Norme di rimando

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e del Codice civile dettate in materia.

**Agenzia Entrate** Direzione Provinciale II di Napoli  
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia  
Atto registrato al n. 307 53  
In data 07 FEBBRAIO 2023  
Totale versato 6.541,14  
"Direttore" Territoriale

DELEGA  
PROVVEDIMENTI  
DEL 2023

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO  
LUIGI LEONE